

Sentenza n. 4553/2023 pubbl. il 17/03/2023

RG n. 31093/2021

Repert. n. 6807/2023 del 21/03/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

\*\*\*\*\*

Il giorno 17.3.2023 innanzi al Giudice dott.ssa Elvira Bracciale risulta chiamata la causa civile iscritta al n. R.G.31093 / 2021

Sono presenti per

Parte opposta l'avv.to Stefano Galanti in sostituzione dell'avv.to Fulvio Zardo il quale discute la causa come da note autorizzate insistendo per le conclusioni rassegnate

Il Giudice

Visti gli atti

Visto l'art. 281 sexies cpc provvede come da separata sentenza parte integrante del presente provvedimento dando lettura del dispositivo in udienza

Verbale chiuso ore 15,00

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione XI

Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 31093 / 2021 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2021

TRA

S [redacted] G [redacted] con l'avv.to E [redacted] C [redacted]

OPPONENTE

CONTRO

T [redacted] M [redacted] S [redacted] S [redacted] con l'avv.to FULVIO ZARDO

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 5026/21

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/04/2021 il sig. S [redacted] G [redacted] si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 11/3/21 n. 5026/21 nel procedimento avente r.g. 11304/21, notificatogli in data 11/3/2021, e ne chiedeva la revoca in quanto non dovute le somme ivi richieste. In particolare l'opponente sosteneva che le cambiali erano state date a garanzia delle somme dovute per i futuri acquisti di caffè che l'opponente, poi, avrebbe fatto, anche se parzialmente, dall'opposta e, quindi, che dette cambiali costituivano una duplicazione della richiesta di pagamento delle fatture emesse e richieste nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente, infine assumeva che le forniture di cui alle fatture non erano mai state effettuate

La opposta ritualmente costituita contestava le avverse deduzioni concludendo per il rigetto della opposizione



La causa è stata istruita con prove documentali

Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

Nel caso che ci occupa l'opponente non ha contestato la esistenza tra la parti del rapporto di fornitura dedotto in atti provato in ogni caso per tabulas dal contratto di somministrazione allegato, ma ha affermato la mancata consegna della merce di cui alle fatture azionate e/o il pagamento della stessa; tuttavia risulta per tabulas (DDT) che la merce di cui alle fatture azionate è stata regolarmente consegnata mentre il pagamento asserito di euro 2.000,00 è stato imputato dalla creditrice come per legge - in difetto di differente specificazione del debitore - ad insoluti relativi a fatture precedenti.

Gli importi di cui ai titoli cambiari invece sono relativi ad un mutuo chirografario che la opposta ha concesso alla opponete e del quale ha dato prova mediante la produzione in atti della relativa scrittura privata e del bonifico per euro 10.000,00, importo poi non restituito dal mutuatario essendo rimaste insolte le cambiali rilasciate.



Sentenza n. 4553/2023 pubbl. il 17/03/2023

RG n. 31093/2021

Repert. n. 6807/2023 del 21/03/2023

Né l'opponente, come suo onere, ha provato eventuali fatti estintivi e/o modificativi del credito

L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato.

Non sussistono i presupposti per la applicazione dell'art. 96 cpc

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,

Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo

Condanna parte opponete a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 5000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge

Roma, 17.3.2023

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale

